

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 42

del 18/04/2008

OGGETTO

Destinazione degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2008.

L'anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese di aprile nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In persona della Dott.ssa Antonia BELLOMO, nominata con D. P. R. del 26.02.08, pubblicato sulla G.U. n.57 del 7 marzo 2008, assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, assunti i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Con i poteri del Consiglio Comunale)

Premesso che

- con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 4.3.1993 si istituiva un fondo di rotazione per il recupero del centro antico alimentato dalla quota del 20% delle entrate per proventi rivenienti dal rilascio delle concessioni edilizie;
- tale fondo restava vincolato alla esecuzione di opere di consolidamento statico, recupero funzionale, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di urbanizzazione primarie e secondarie, acquisizione ed espropri su aree, vani, alloggi e locali facenti parte del complesso edilizio unitario del Centro Antico;
- con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 26/04/2007 veniva determinata la destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per l'anno 2007;

Atteso che

- con l'avvio della esecutività della variante generale al piano regolatore comunale il vincolo di destinazione delle entrate è stato diversificato ed applicato solo ai proventi derivanti da concessioni edilizie e/o permessi a costruire rilasciati per le zone "B", ovvero le zone già edificate, mentre i proventi derivanti da permessi a costruire rilasciati per le zone "C", ovvero le zone di espansione della città, sono stati vincolati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle stesse zone di espansione;
- con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001, venendo meno il vincolo di destinazione dei proventi e delle sanzioni edilizie successivamente reintrodotta parzialmente da alcune leggi finanziarie, l'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, al punto 20 del principio contabile n.2 ha dato la possibilità agli Enti Locali di iscrivere le suddette entrate derivanti da proventi e sanzioni edilizie tra le entrate tributarie che finanziano in maniera indistinta tutte le spese correnti dell'ente;
- la Legge Finanziaria 2008 ha previsto, al comma 8 dell'articolo2, che *"Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale."*;
- il Comune di Molfetta, in applicazione al punto 20 del principio contabile n.2, e del comma 713 dell'art.1 della Legge Finanziaria 2007, ha iscritto nei propri bilanci una

quota inferiore al 50% del totale dei proventi da concessioni edilizie al titolo 1° tra le entrate tributarie;

Considerato che

- una minore realizzazione delle entrate da proventi di concessioni edilizie previste al titolo 1° può generare il rischio di disequilibri di bilancio che a consuntivo possano provocare un disavanzo di amministrazione;
- alla luce di quanto sopra, e sempre nel rispetto delle quote prive di vincoli derivanti da norme di legge, è opportuno dare priorità alla realizzazione di tali entrate rispetto agli ulteriori vincoli stabiliti dall'amministrazione comunale;
- tra i vincoli posti dall'amministrazione comunale deve essere sempre assicurata la destinazione dei proventi da permessi a costruire nelle zone "C" alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle zone di espansione, mentre, per quanto riguarda i proventi da permessi a costruire nelle zone "B" la quota vincolata del centro antico può essere condizionata alla totale realizzazione delle entrate iscritte al titolo 1°;

Preso atto del parere favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D. L.Lgs. 18.8.2000, n.267, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D e l i b e r a

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di determinare che per l'anno 2008 i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione saranno contabilizzati e parzialmente vincolati nella seguente modalità:
 - a) le quote relative alle zone di espansione resteranno totalmente vincolate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle stesse zone;
 - b) le quote relative alle zone "B" saranno accertate ed incassate esclusivamente e totalmente nel capitolo di previsione iscritto al titolo 1° fino a copertura integrale della suddetta previsione di entrata;
 - c) le quote relative alle zone "B" da accertare dopo la integrale copertura del capitolo di entrata iscritto al titolo 1° saranno accertate ed incassate per il 20% al capitolo del fondo di rotazione del centro antico (P.e.g. n. n1010) e per il restante 80% al capitolo di entrata residuale iscritto al titolo 4° 1040.

2. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario, al Settore Territorio ed al Settore Lavori Pubblici.